



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra

Il Parco Archeologico di Pompei (di seguito denominato “PAP, soggetto o azienda ospitante”), con sede in Pompei (NA), alla Via Plinio n°26, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei;

e

La Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio culturale” (di seguito denominato “CSC” o “Scuola Biennale” o “Soggetto Promotore”), istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., con sede legale in Viterbo, Prov. VT, CAP 01100, Piazza San Francesco n. 2, P.IVA 02079270563, nella persona del legale rappresentante Sig. Marcello Cevoli, nato a Napoli il 28 settembre 1974 (C.F.: CVLMCL74P28F839V),

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari, le Parti, come sopra rappresentate, condividono la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- L'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti dagli Indirizzi Regionali di riferimento per l'attivazione dei tirocini.

Tanto premesso, si concorda quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Parco Archeologico di Pompei, quale Soggetto Ospitante, si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta “La Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio culturale”, quale Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 3

Finalità

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, attraverso iniziative pratiche e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il Soggetto Promotore, avranno ad oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

Articolo 4

Attivazione dei tirocini

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un *tutor*, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Ciascun tirocinio viene attivato con la sottoscrizione di uno specifico progetto formativo individuale, concordato tra l'Azienda ospitante, L'Accademia e il tirocinante. Ogni progetto

formativo sottoscritto costituisce parte integrante della presente convenzione. Ciascun progetto, nel rispetto ed in attuazione della presente convenzione, disciplina i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento.

In particolare, il progetto formativo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il nominativo e le generalità del tirocinante e la sua attuale condizione;
- i nominativi del tutor designato dalla Scuola Biennale e dal Pap;
- le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- la durata del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 5

Copertura finanziaria

Dal presente accordo non consegnerà alle parti alcun onere finanziario né obblighi di altra natura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

Articolo 6

Assicurazioni e rapporto di lavoro

Il Soggetto Promotore provvede direttamente ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, sollevando il PAP da ogni responsabilità che possa derivare da eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al patrimonio culturale durante la loro presenza in loco, nonché per danni a cose, strutture ed a terze persone.

Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. I tirocini che verranno attivati in base alla presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro.

Articolo 7

Impegno del soggetto promotore

Il Soggetto Promotore si impegna a nominare un tutor che, quale responsabile didattico-organizzativo, segua e verifichi, insieme al responsabile nominato dall'Azienda ospitante, l'andamento del tirocinio.

Lo stesso Soggetto Promotore si impegna, altresì, a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione, all'interno del Progetto formativo, con la quale si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo alle condizioni e modalità nello stesso indicate;
- seguire le indicazioni del tutor nominato dalla Scuola Biennale e dal responsabile nominato dal Parco e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti e le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Azienda ospitante;
- rispettare l'obbligo della riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati e le informazioni acquisite nel corso dello stesso
- redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare al Soggetto Promotore e a quello Ospitante.

Articolo 8

Impegno dell'azienda ospitante

L'azienda ospitante si impegna a:

- nominare un responsabile che, insieme al tutor nominato dal Soggetto Promotore, segua e verifichi l'andamento del tirocinio;
- rispettare il Progetto Formativo del tirocinio concordato;
- trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, una relazione, predisposta dal responsabile, contenente la valutazione finale sull'attività espletata e i risultati conseguiti dal tirocinante;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore eventuali assenze del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Articolo 9

Durata dell'accordo

Il presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di firma da entrambe le parti, resterà valido per una durata 36 mesi, il cui eventuale rinnovo dovrà avvenire espressamente per iscritto.

E'escluso il rinnovo tacito.

Il Parco e la Scuola Biennale hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento nel corso della sua durata previo preavviso in forma scritta di almeno un mese, fatta salva la naturale conclusione dei tirocini in corso.

Le stesse parti hanno altresì la facoltà di interrompere con effetto immediato il singolo tirocinio per inosservanza da parte del tirocinante di uno o più degli impegni dallo stesso assunti o per altri gravi motivi.

Articolo 10

Protezione dati personali

Tutti i dati personali saranno trattati dalle parti nel pieno rispetto delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 11

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro. In caso di mancata risoluzione bonaria della controversia, la legge applicabile è quella italiana ed il Foro giuridico è quello di Torre Annunziata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del

D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il Presidente del CSC

Marcello Cevoli

Parco Archeologico di Pompei

Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel